



Illustrazione di Adrienne Barman tratta da¹

L'Ombudsman dei bambini: per una società che rispetti i loro diritti

Reto Medici², Bellinzona 15 marzo 2013

Convegno del Gruppo 20 novembre per i diritti del bambino

L'Ombudsman dei bambini, per lo sviluppo di una reale cultura dell'infanzia e dell'adolescenza nella Svizzera italiana

Buongiorno a tutti, soprattutto ai ragazzi.

Ringrazio gli organizzatori per l'invito a questo incontro.

Introduzione e premessa

La condizione di essere bambini di Hannah Arendt

La filosofa Hannah Arendt (1906-1975) ha rotto il dogma della filosofia occidentale dell'”essere-per-la-morte” affermando che “non per morire nasciamo, ma per nascere, per incominciare”. Arendt ha proposto alla riflessione filosofica la condizione di essere bambini. I bambini, i neonati, sono infatti l'inizio, sono all'inizio: ognuno di loro ripete con la propria unica nascita il miracolo del venire al mondo, del cominciare (a respirare, a parlare, a camminare, ... a essere ascoltato). Il nuovo nato di Arendt dà avvio a qualcosa di nuovo, di imprevedibilmente nuovo; il bambino entra in scena irrompendo col suo gioco nel gioco del mondo, entrando in relazione con gli altri per agire insieme a loro.

¹ Avec les enfants pour les enfants. Guide pour les organisations non gouvernementales qui accompagnent des enfants et des adolescents dans la préparation de rapports sur la CIDE, Genève 2011,

² Avvocato, Magistrato dei minorenni del Canton Ticino, Lugano; Presidente dell'Associazione Demetra, Bellinzona; Membro del Consiglio della Fondazione Pro Juventute, Zurigo;

Hannah Arendt ha scritto che “*non l’Uomo, ma gli uomini abitano questo pianeta. La pluralità è la legge della terra*”. Gli uomini non esistono nemmeno in teoria come Uomo al singolare, e neppure come entità fra loro slegate, bensì come esistenti unici costitutivamente in relazione l’uno con l’altro, sempre e unicamente al plurale³. Nel secolo scorso vi è stata un’evoluzione notevole in materia di diritti umani che ha coinvolto pure i minori. Il lavoro di riflessione di personalità quali Arendt ha permesso di creare il terreno fertile per questi progressi. La promozione dei diritti dell’infanzia è un processo complesso che coinvolge tutte le istituzioni della società in modo interdisciplinare, intersettoriale e transnazionale.

Premessa

La prima volta che sentii la parola *ombudsman* fu a metà degli anni ’70 alla televisione svizzero tedesca. Un’epoca di forti contraddizioni sociali, dove la società era divisa tra chi aveva fiducia cieca nelle istituzioni e chi metteva in discussione tutti i modelli.

I leader politici di allora capirono che la crisi era seria e che bisognava riformare l’approccio con le istituzioni. Perché non farlo con una figura presa a prestito dalla Svezia, con un nome strano che poteva essere un contenitore adattato ai bisogni locali?

Durante gli studi di diritto all’Università di Zurigo seguii un corso del Prof. Walter Haller che già nel 1964 aveva pubblicato la sua tesi di dottorato “*Der schwedische Justitieombudsman*”, Zürich 1964, ed era considerato l’esperto in materia nel nostro Paese. Questo docente era tuttavia un po’ noioso, per cui il mio interesse restò superficiale. Di tanto in tanto però ritornava a galla.

Ombudsman, chi sono e cosa fanno⁴

Ve ne sono parecchi, in ambiti diversi e svolgono un’attività molto preziosa per il cittadino. Ma chi sono gli ombudsman? *L’ombudsman (o difensore civico o mediatore o garante) è una figura di garanzia a tutela del consumatore*, scrive l’Associazione delle consumatrici della Svizzera italiana sulle sue pagine internet. Il termine deriva da un ufficio di garanzia costituzionale istituito in Svezia nel 1809. Letteralmente esso significa “uomo che funge da tramite”. Durante il XX secolo la figura dell’ombudsman ebbe un notevole successo e si diffuse nel mondo all’interno dei diversi ordinamenti statali, pur prendendo nomi e caratteristiche funzionali differenti. Per esempio in Francia abbiamo il “*Mediateur*” e in Spagna il “*Defensor de Pueblo*”. Nei vari paesi la figura dell’ombudsman presenta tuttavia le medesime finalità di garanzia e si prefigge sempre il compito di creare un ponte tra il cittadino e l’amministrazione o il servizio in questione.

Gli ombudsman agiscono in modo neutrale e indipendente e si adoperano per trovare una soluzione adeguata e obiettiva nell’interesse delle parti in causa.

Di regola le prestazioni dell’ombudsman sono gratuite e non sono vincolanti per le parti in causa: emette raccomandazioni, suggerisce soluzioni ritenute eque ma nessuna delle parti ha l’obbligo di accettarle.

³ Rigotti Federica, La teoria dell’azione, Ticinostette, febbraio 2013

⁴ ACSI, Enciclopedia dei consumi, Lugano 22.12.2006

Data la complessità di molte procedure giuridiche (che scoraggiano il cittadino) il ruolo di mediazione dell'ombudsman diventa sempre più importante nella società civile attuale.

Gli ombudsman attivi nel nostro Paese, alcuni esempi (7)

Ombudsman dell'assicurazione privata, della Suva e della previdenza professionale

Divergenze di opinione in merito al contenuto di una polizza assicurativa, alla portata e all'estensione della copertura, all'ammontare dell'indennità di liquidazione, alla colpa propria dell'assicurato o di un terzo: questi sono solo alcuni dei possibili motivi di disaccordo con una compagnia assicurativa. L'ombudsman è a disposizione per rispondere a domande riguardanti il diritto assicurativo e per mediare in una situazione di conflitto al fine di trovare una soluzione bonale. Richieste per scritto.

Ombudsman dell'assicurazione malattia

Per questioni inerenti la cassa malati bisogna rivolgersi all'ombudsman dell'assicurazione malattia, anche se si tratta di un problema che interessa le assicurazioni complementari. Richieste per scritto.

Ombudsman del ramo viaggi

Numerose controversie che coinvolgono viaggiatori e agenzie di viaggio sono trattate dall'ufficio di conciliazione del settore viaggi. Le vertenze interessano principalmente le condizioni di alloggio, le escursioni intraprese durante le vacanze e i trasporti. L'ombudsman offre la consulenza a tutti i consumatori che si trovano coinvolti in una controversia con gli organizzatori di viaggi nel senso più ampio del termine e che non sanno come far valere i loro diritti. Richieste per scritto.

Ombudsman dei trasporti pubblici

In caso di conflitto con un'impresa pubblica di trasporto, gli utenti dei mezzi pubblici possono sollecitare i servizi dell'ombudsman dei trasporti pubblici.

Ci si può rivolgere all'ombudsman dopo un primo tentativo di conciliazione fra l'azienda di trasporto e il passeggero senza risultati soddisfacenti per quest'ultimo. Svolge dunque una funzione sussidiaria rispetto al servizio clienti delle aziende di trasporto. L'ufficio non si occupa di problemi riguardanti gli orari.

Ombudsman delle banche

Si occupa di reclami concreti da parte di clienti contro una banca con sede in Svizzera. Funge anche da ufficio di ricerca per persone che fanno valere diritti su beni non reclamati. Eredi di clienti bancari deceduti, che non sono a conoscenza presso quale banca i beni ricercati potrebbero essere depositati, possono far iniziare una ricerca tramite questo ufficio. Richieste per scritto.

Ombudsman di radio e televisione

In base all'articolo 57 della legge sulla radiotelevisione in ogni regione linguistica le emittenti nazionali istituiscono almeno un organo di mediazione incaricato di

esaminare i reclami riguardanti i programmi. Ciò vale anche per le emittenti radiotelevisive private.

Chiunque può inoltrare un reclamo all'organo di mediazione contro una trasmissione radiotelevisiva di un'emittente svizzera entro 20 giorni dalla sua diffusione. Il reclamo, presentato in forma scritta, deve contenere una breve motivazione. L'organo di mediazione non ha poteri decisionali e non può impartire istruzioni, ma funge da mediatore tra l'emittente e i ricorrenti.

Ombudsman dei servizi funebri

Avete dei problemi con l'impresa di pompe funebri? Ritenete che la fattura non sia corretta o eccessiva? Per evitare che divergenze di opinione o malintesi portino a lunghe e costose cause, l'Associazione Svizzera dei Servizi Funebri (ASSF) mette a disposizione gratuitamente un ombudsman come intermediario neutrale.

L'ombudsman dei bambini, al quale io penso, non corrisponde a quanto sopra descritto, perché deve poter avere un ruolo attivo e deve essere reperibile facilmente sia per quanto concerne le modalità di contatto, gli orari d'apertura, sia per gli aspetti legati alla multiculturalità del nostro paese. La realizzazione della funzione dell'ombudsman per i bambini deve fare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, strumento giuridico universale per la promozione e l'attuazione dell'empowerment della gioventù.

La Convenzione del 20.11.1989⁵

La comunità internazionale ha votato nel 1989 la Convenzione sui diritti del fanciullo. A questa convenzione delle Organizzazioni delle Nazioni Unite hanno aderito 193 Stati sui 195 Membri. Un successo incredibile. La figura dell'ombudsman dei bambini non viene citata esplicitamente ma risulta indispensabile per la sua attuazione⁶.

⁵ Convenzione sui diritti del fanciullo, Conclusa a Nuova York il 20 novembre 1989, Approvata dall'Assemblea federale il 13 dicembre 1996, Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 24 febbraio 1997, Entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997, RS 0.107

⁶ Di seguito trovate gli art. 3, 4 e 5 della Convenzione sui diritti del fanciullo

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5

In Svizzera la Convenzione è entrata in vigore il 26 marzo 1997.

Francesco Lombardo il 20.11.2012 ha pubblicato un'interessante riflessione sul quotidiano La Regione dove scrive "qualcuno potrebbe chiedersi se non ci siano già abbastanza associazioni, enti o persone che si occupano di bambini sul territorio. Domanda più che legittima, ma alla quale mi sento di rispondere in modo negativo: *La barca dei diritti umani non sarà mai piena per tutte quelle persone che vorranno confrontarsi con la tutela o la promozione di una cultura del rispetto della dignità dei bambini, poiché il lavoro da fare anche nella ricchissima Svizzera è ancora titanico*"⁷.

Per garantire protezione, educazione, salute e un vero aiuto alla crescita, bisogna riconoscere al minore diritti economici, culturali, sociali, civili e politici, come sanciti in una visione olistica nella Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo.

Una legge per un garante che sia indipendente, autonomo e radicato sul territorio, aperto alla collaborazione e al contributo di tutti coloro che si battono per i diritti dell'infanzia e degli adolescenti. Oggi è una giornata importante perché siamo in una fase decisiva per l'approvazione del Garante dell'infanzia.

La Convenzione sui diritti dell'infanzia rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. Contempla l'intera gamma dei diritti e delle libertà attribuiti anche agli adulti (diritti civili, politici, sociali, economici, culturali).

L'attuazione degli obiettivi della Convenzione sui diritti del fanciullo ha bisogno di un ombudsman dei bambini.

***I compiti e i limiti dell'ombudsman dei bambini*^{8, 9}**

Cosa l'ombudsman dei bambini deve poter fare:

- promuovere i diritti e degli interessi dei minori;
- vigilare affinché questi diritti e interessi siano applicati;

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

⁷ Lombardo Francesco, ricercatore, presidente associazione FRANCA per la promozione dei diritti del bambino. Testo apparso sul quotidiano La Regione del 20.11.2012. L'ospite, I bambini soggetti di diritto.

⁸ Rapporto annuale 2008-2009 del «Défenseur des enfants et de la jeunesse» della Provincia del Nuovo Brunswick (Canada) www.gnb.ca mot-clé: Ombudsman

⁹ Rapporto annuale 2008-2009 del Delegato generale della Comunità francofona del Belgio per i diritti dei fanciulli <http://www.dgde.cfwb.be>

- vigilare affinché le opinioni dei minori siano ascoltate e che se ne tenga conto nelle forme e nei modi appropriati;
- condurre inchieste indipendenti e confidenziali con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti e gli interessi dei minori;
- offrire servizi efficaci e accessibili ad ogni minore nel limite del personale disponibile e dei mezzi finanziari a disposizione affinché la voce dei minori sia ascoltata;
- esaminare le direttive, le procedure, le leggi e regolamenti in modo da promuovere i diritti e gli interessi dei minori;
- fornire informazioni e consigli agli uffici pubblici;
- mediare tra le parti.

Cosa l'ombudsman dei bambini non può fare:

- intervenire in qualità di autorità di protezione del bene del minore in un caso concreto;
- patrocinare un minore e/o i genitori in una vertenza precisa e neppure fornire consulenza giuridica in casi concreti;
- intervenire quando un'autorità giudiziaria (civile o penale) è stata investita di un procedimento¹⁰.

L'attività dell'ombudsman dei bambini

Il compito dell'ombudsman per bambini è di *ricevere le richieste di informazioni, i reclami, le domande di mediazione dei minori o dei loro rappresentanti legali che ritengono che una persona pubblica o privata non abbia rispettato i diritti dei bambini.*

La pratica mostra che spesso chi interpella l'ombudsman dei bambini chiede innanzitutto informazioni sul caso concreto che sta vivendo o del quale ha conoscenza.

Gli interventi possibili e più frequenti:

- Ri-orientare gli utenti verso i servizi pubblici formulando le domande in modo adeguato;
- Consigliare e sostenere gli utenti nelle loro richieste ai servizi in modo da ottenere una risposta conforme ai diritti e interessi dei minori;
- Segnalare le situazioni di deficit carattere strutturale per ottenere gli adeguamenti, necessari per la conformità ai diritti e interessi dei minori;
- Riprendere le situazioni denunciate e utilizzarle come punto di partenza per un'attività di coinvolgimento delle istanze competenti. La situazione individuale che non può momentaneamente essere riesaminata positivamente diventa il motore per preparare un cambiamento strutturale.

¹⁰ Rapporto annuale 2008-2009 del Delegato generale della Comunità francofona del Belgio per i diritti dei fanciulli. Dès lors, de plus en plus, nous entendons exercer notre mission en matière d'ombudsman en réorientant les personnes vers des services de première ligne ou des services spécialisés à même de traiter la situation.

Nous pouvions en outre faire le constat que de très nombreuses personnes qui nous contactaient au sujet d'une situation individuelle en lien avec une éventuelle atteinte aux droits et aux intérêts de l'enfant, le faisaient avant tout dans une démarche de recherche d'information plutôt que dans une démarche de plainte.

L'esempio dell'ombudsman dei bambini del Belgio¹¹

I temi più frequenti trattati nel 2009:

- Il maltrattamento dei figli nell'ambito della separazione e del divorzio e il diritto di custodia (27%)
- La sofferenza dei figli a causa della separazione o divorzio dei genitori (24%)
- Il collocamento dei figli al di fuori della famiglia abituale (22%)
- La questione dei minori stranieri (4%).

Temi di preoccupazione in relazione ai diritti dei minori¹²

1. I minori collocati in istituti chiusi
2. La situazione dei minori stranieri, diventata estremamente preoccupante in Belgio
3. La presa a carico di minori di famiglie straniere residenti in centri aperti
4. La scolarizzazione dei minori stranieri
5. L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

Le attività di carattere internazionale

1. Con la Repubblica democratica del Congo
2. Con la Repubblica del Senegal
3. Un progetto umanitario sulla accesso all'acqua
4. Il 5° congresso internazionale francofono sui reati sessuali

Comunicazione e sensibilizzazione¹³

1. Il servizio di ascolto per i minori
2. I nuovi clip video
3. Se non andate in direzione dei diritti dei minori, saranno i diritti dei minori a venire verso di voi! Il bus dei diritti dei minori
4. Campi vacanze per minori provenienti da ambienti sfavoriti
5. Opuscolo « 36 giochi per la ricreazione »

Il lavoro in rete¹⁴

¹¹ La figura dell'ombudsman è molto attiva in questo Paese ed i rapporti d'attività sono completi. Si tratta inoltre di uno Stato abbastanza comparabile con il nostro.

¹² *Temi di preoccupazione in relazione ai diritti dei minori*

A seguire:

1. La questione del numero e del tipo di posti di collocamenti necessari (posti chiusi triplicati a fronte della criminalità in diminuzione)
2. Per una politica di comunicazione corretta da parte dei media e un intervento in caso di informazioni sbagliate
3. Dei minori in carcere ... ancora e sempre
4. Le alternative alla privazione della libertà
5. Gli stage per i genitori di autori di reato
6. L'intrusione della polizia in una scuola per lottare contro il consumo di sostanze stupefacenti
7. Il coprifuoco ...

¹³ *Comunicazione e sensibilizzazione*

A seguire:

1. Il racconto « Un papa come gli altri » per aiutare i figli di genitori alcolisti
2. Distribuzione del doudou « Félicien »
3. La giornata dei diritti dell'infanzia del 20 novembre 2009
4. Il progetto giovani attori dei diritti dei minori ...

¹⁴ *Il lavoro in rete*

A seguire

1. Il Consiglio settoriale dell'accoglimento familiare

1. Il Comitato consultivo
2. La Commissione nazionale per i diritti dei minori
3. Il Consiglio comunitario di aiuto alla gioventù
4. Il Comitato di concertazione tra i magistrati dei minori, i consiglieri e direttori dell'aiuto alla gioventù, l'amministrazione ed i servizi
5. Il Consiglio superiore dell'insegnamento specializzato

Conclusioni e roadmap per sostenere l'ombudsman dei bambini

La richiesta di istituire un ombudsman per i bambini è già stata respinta una volta dal Gran Consiglio del Canton Ticino nella seduta del 7 novembre 2005¹⁵. Le argomentazioni portate dai diversi deputati intervenuti e dal rappresentante del Governo sono interessanti, e vanno lette attentamente per preparare il terreno per un nuovo progetto di creazione di un ombudsman per i bambini nel nostro Cantone.

A mio avviso la realizzazione di un ombudsman per i bambini è necessaria e urgente. La situazione socio-economica del nostro Cantone andrà verosimilmente a peggiorare e quindi sarà di grande aiuto l'intervento di questa figura per promuovere i diritti dei bambini attraverso una diffusione adeguata delle informazioni disponibili¹⁶.

La divulgazione del contenuto della Convenzione sui diritti del fanciullo è lo strumento da utilizzare in tutte le sedi istituzionali, in quelle della società politica e della società civile, per informare in profondità e così portare al cambiamento culturale che consideri il minore come una persona avente diritti propri e autonomi. Questo approccio va realizzato il più presto possibile, già con i bambini della scuola dell'infanzia e naturalmente con tutti gli altri ragazzi.

-
2. Il Consiglio superiore dell'adozione
 3. L'Osservatorio dell'infanzia, della gioventù e dell'aiuto alla gioventù
 4. La piattaforma integrazione ...

¹⁵ Gran Consiglio del Canton Ticino, anno 2005/2006, Seduta XXV: lunedì 7 novembre 2005 - serale
1. Petizione dell'8 gennaio 2004 sottoscritta da 2004 cittadini denominata "Ombudsman bambini"
- Rapporto del 26 settembre 2005; relatori: Chiara Orelli Vassere e Riccardo Calastri

¹⁶ La questione della povertà (l'Ombudsman del Belgio nel rapporto 2008-2009 a Pagina 5)
Au terme de huit mois de dialogue et de rencontres, avec des professionnels du secteur socio-sanitaire mais surtout avec des enfants et des parents vivant la précarité, force est de constater qu'aucun article de la Convention relative aux droits de l'enfant ne résiste à l'épreuve de la pauvreté. Ce constat est affligeant et terriblement inquiétant. Il impose surtout, pour les années sombres qui s'annoncent, un effort de vigilance particulier auquel notre institution s'est d'ores et déjà engagé.

I minori vanno coinvolti in questo progetto. Segnalo una guida¹⁷ corredata di numerose idee e esempi di attività a cura di una Commissione internazionale di ONG che si occupa della promozione della Convenzione del fanciullo con bambini. Nel prontuario pubblicato nel 2011 “Ascoltiamo i bambini: Il diritto di esprimere la propria opinione e di essere ascoltati”¹⁸, la Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG) ha indicato in modo chiaro e preciso quanto dobbiamo intraprendere, fissando sette raccomandazioni essenziali ¹⁹.

Sommario

L'Ombudsman dei bambini: per una società che rispetti i loro diritti.....1

¹⁷ Avec les enfants pour les enfants. Guide pour les organisations non gouvernementales qui accompagnent des enfants et des adolescents dans la préparation de rapports sur la CIDE, Genève 2011,

Suivre les principes fondamentaux (page 2).

En participant au processus de présentation de rapports sur la CIDE, les enfants ont la possibilité de partager leurs opinions, leurs expériences et leurs points de vue avec le Comité des droits de l’enfant. Cela leur permet également de s’engager dans leur propre plaidoyer pour les droits de l’enfant. L’implication des enfants dans le processus de présentation de rapports sur la CIDE peut prendre des formes très différentes, qui sont toutes aussi efficaces. Elles sont toutes basées sur des principes fondamentaux:

□ Garantir une participation effective des enfants en les aidant à s’approprier le processus; garantir que les enfants participent à la conception et à la réalisation des activités; et garantir que les enfants participent à la prise de décisions concernant leur participation et la forme que revêt cette participation.

□ Donner une chance aux enfants de tous âges et de toutes origines, y compris les plus vulnérables de participer, en s’appuyant sur les activités et structures en place pour développer un éventail d’initiatives et des moyens de soutien appropriés (financiers ou autres) permettant la participation des enfants dans la présentation de rapports sur la CIDE.

□ Établir un processus centré sur les enfants et sur les besoins et les intérêts des enfants aux niveaux national et local, y compris une politique de protection de l’enfant qui sous-tend l’ensemble des éléments constitutifs de la participation des enfants.

□ Promouvoir la compréhension de l’ensemble du processus de présentation de rapports sur la CIDE aux niveaux local, provincial, national et international avant et après la publication des observations finales du Comité pour montrer la nature du suivi des droits de l’homme, renforcer les aspirations des enfants et maximiser leurs chances de plaider en faveur d’un changement.

□ Prévoir une participation sur le long terme pour garantir que l’impact de la participation des enfants dans le processus de présentation de rapports est le plus important possible et qu’il soutient des changements à long terme pour les enfants aux niveaux national, local et personnel. Il s’agit également d’intégrer la participation et l’implication des enfants à tous les niveaux par le biais de processus obligatoires pour que le suivi par le Comité ne se réduise pas à une série d’actions sporadiques.

¹⁸ Rapporto della Commissione federale per l’infanzia e la gioventù. Ascoltiamo i bambini: Il diritto di esprimere la propria opinione e di essere ascoltati, Berna 2011

¹⁹ Le sette raccomandazioni della CFIG

1. Collaborazione per l’attuazione dell’articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF)

Occorre istituire un progetto che faccia capo alla Confederazione e ai Cantoni. La ricerca e il monitoraggio dell’attuazione dell’articolo 12 CDF devono essere rafforzati.

2. Promozione di progetti partecipativi

I minori devono essere integrati sistematicamente nei processi decisionali concernenti le questioni relative al loro ambiente di vita immediato (sviluppo del quartiere o della città in cui vivono, scuola, spazi ricreativi ecc.). La politica deve promuovere maggiormente le possibilità di partecipazione e le iniziative proprie dei minori e mettere a disposizione le risorse necessarie (finanziamenti, spazi ecc.). Vanno promossi maggiormente i Consigli dei minori, le mozioni dei giovani e i Parlamenti dei giovani a livello comunale, cantonale e federale.

3. Informazioni sulla partecipazione e il diritto di essere ascoltati

La società civile, la politica, gli specialisti che operano nelle istituzioni (scuole, istituti ecc.) e i genitori devono essere maggiormente sensibilizzati sul diritto dei minori di essere ascoltati. A tal fine occorrono campagne di informazione adatte ai gruppi target specifici. Occorrono inoltre informazioni sul diritto di essere ascoltati e sulla possibilità di partecipazione, adeguate alla fascia d’età considerata e alla situazione specifica del minore. I tribunali, le autorità e gli uffici devono informare i minori direttamente interessati e le rispettive persone di riferimento sulle possibilità di audizione, rappresentanza e patrocinio gratuito.

4. Adeguamento capillare delle basi legali e interlocutori facilmente accessibili

Introduzione e premessa.....	1
La condizione di essere bambini di Hannah Arendt.....	1
Premessa.....	2
Ombudsman, chi sono e cosa fanno.....	2
La Convenzione del 20.11.1989.....	4
I compiti e i limiti dell'ombudsman dei bambini,	5
Cosa l'ombudsman dei bambini deve poter fare:.....	5
Cosa l'ombudsman dei bambini non può fare:.....	6
L'attività dell'ombudsman dei bambini.....	6
L'esempio dell'ombudsman dei bambini del Belgio.....	7
Conclusioni e roadmap per sostenere l'ombudsman dei bambini	8

Il diritto di essere ascoltati va ancorato in tutte le procedure legali e amministrative che riguardano (anche) i minori e non solo prevalentemente in quelle che riguardano il diritto della famiglia. Occorrono chiare basi giuridiche che disciplinino l'iter e gli standard procedurali a garanzia della partecipazione dei minori. A livello cantonale, regionale o comunale vanno messi a disposizione interlocutori facilmente accessibili ai quali i minori possano comunicare le loro richieste e proposte. A tale scopo devono essere create le basi giuridiche e stanziare le risorse necessarie.

5. Miglioramento della partecipazione alle procedure

È necessario definire le modalità, gli iter e gli standard da applicare per la preparazione e lo svolgimento dell'intera procedura. I tribunali e le autorità che svolgono le audizioni devono disporre di risorse sufficienti (uffici, tempo e personale). Per i gruppi particolarmente vulnerabili come le vittime di reati o i minori richiedenti l'asilo occorrono rappresentanti specializzati che accompagnino il minore lungo tutto il processo. Questo significa in particolare che la procedura e la rappresentanza legale dei minori devono essere gratuite.

6. Più programmi di formazione

Occorrono programmi di formazione sistematici per i collaboratori delle istituzioni interessate, delle autorità competenti e dei tribunali. Vanno promossi e portati avanti i programmi di formazione già esistenti e lo sviluppo di programmi di perfezionamento specifici. Per rendere i minori consapevoli dei propri diritti, occorre includere i diritti dell'infanzia nei programmi scolastici.

7. Integrazione dei diritti dei minori nelle istituzioni

Il diritto di esprimere le proprie opinioni e di essere ascoltati va integrato nelle linee guida delle istituzioni specifiche (autorità di protezione dei minori, uffici scolastici, scuole, attività giovanili). La Confederazione e i Cantoni dovrebbero sostenere l'introduzione di sistemi di controllo della qualità dell'attuazione dei diritti dei minori nelle istituzioni statali e non. Le istituzioni che svolgono audizioni di minori sono chiamate a elaborare istruzioni e direttive attuative e a designare un servizio responsabile per lo sviluppo della qualità riguardo alla partecipazione dei minori alle procedure.